

Sequestro ex art. 321 c.p.p. di azienda, prosecuzione contratti e pagamento dei debiti precedenti al sequestro

Tribunale di Napoli Ufficio Gip, 5 ottobre 2015. Est. Dott.ssa Livia De Gennaro.

Sequestro ex art. 321 c.p.p. - sequestro di azienda – prosecuzione contratti – pagamento debiti precedenti al sequestro – applicazione dell’art. 56, 3° comma d.lgs. 159/2011 e 74 l.f.

Sequestro ex art. 321 c.p.p. - sequestro di azienda – effetti – poteri dell’amministratore giudiziario – finalità della custodia

Il combinato disposto degli artt. 56, 3° comma d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia) e 74 l.f., applicabile anche al sequestro di azienda ex art 321 c.p.p., consente, in caso di prosecuzione dei contratti e di continuazione della attività aziendale, il pagamento dei crediti maturati prima del sequestro e nascenti dai contratti proseguiti, prescindendo dalla successiva fase di verifica del credito, purché si operi una preliminare valutazione informale di buona fede e fermo restando il diritto dell’amministratore giudiziario a richiedere la restituzione delle somme ai sensi dell’art. 61, 10° comma d.lgs. 159/2011. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Il sequestro ex art. 321 c.p.p. dell’azienda non comporta il trasferimento di quest’ultima all’amministratore giudiziario, il quale è chiamato ad amministrare l’azienda “per conto di spetta” nella prospettiva di garantire la utile prosecuzione dell’attività di impresa sul mercato, a salvaguardia della sua utilità economica, dei livelli occupazionali e nella prospettiva di incremento della redditività del bene, peculiare della procedura di prevenzione e speculare a quella della procedura fallimentare.

(Massime a cura di Roberto Ranucci - riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DEL GIUDICE DELE INDAGINI PRELIMINARI E
DELL’UDIENZA PRELIMIANRE

Oggetto: autorizzazione pagamento debiti pregressi della società “Logistica Autotrasporti Due Elle srl , sede legale Acerra (Na) Via Spiniello nr 9 , sottoposta a sequestro ex art 321 cpp in data 13.7.015

In data 25 settembre 2015, gli amministratori Giudiziari della società sottoposta a sequestro indicata in epigrafe, nella persona dei dottori Francesco B. e P. G., hanno chiesto a questo Giudice di essere autorizzati al pagamento dei debiti pregressi (anteriori alla data di sequestro avvenuto il 13.7.015) maturati dalla società “Logistica Autotrasporti Due

Elle srl” nei confronti di società di autotrasporto allegando alla richiesta documenti di trasporto e fatture sottoscritti dal vettore e dal destinatario della consegna della merce. Esponevano che nel corso della gestione erano pervenuti solleciti di pagamento dagli stessi e che dai riscontri contabili effettuati gli importi complessivamente richiesti (pari ad euro 29.128,90) risultavano dovuti ed evidenziavano che il relativo pagamento è funzionale al regolare svolgimento della attività aziendale .

Orbene, questo Giudice ritiene che non sussistano, allo stato, ragioni ostative al pagamento dei creditori .

L’art. 52 del d.lgs nr. 159/2011 (codice antimafia) , pur riconoscendo il principio di tutela dei terzi creditori in buona fede lo subordina però ad un procedimento di accertamento particolarmente complesso ma soprattutto non immediato e prevede che nessun debito assunto nel corso della attività imprenditoriale prima del sequestro possa essere onorato , anche in presenza di contratti in corso (di fornitura di beni o di servizi) : un creditore dovrà attendere anni prima di ricevere il pagamento relativo alla prestazione o fornitura erogata, anche se ancora in corso e ciò con l’evidente rischio di paralizzare la prosecuzione della attività aziendale a causa della interruzione di servizi e delle forniture da parte dei creditori che non vedendosi pagare i propri crediti interrompono ogni contratto, soprattutto quelli a carattere continuativo e con l’ulteriore evidente rischio che l’incertezza circa i tempi della verifica dei crediti spingerebbe i titolari dei diritti ad avanzare ricorso al Tribunale Fallimentare per ottenere sentenza dichiarativa del fallimento della azienda debitrice.

In attesa della compiuta ricognizione sullo stato di salute della azienda che, come è noto, interverrà a distanza di sei mesi dal sequestro, questo Giudice ha ritenuto che allo stato l’attività imprenditoriale debba proseguire così come proseguono tutti i rapporti pendenti, e tra questi i rapporti di lavoro, trovando applicazione la norma di cui all’art. 56 comma tre del codice antimafia che consente l’autorizzazione alla provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti se dalla sospensione della esecuzione del rapporto , prevista ex lege dal co. 1 , possa derivare un danno grave al bene o alla azienda.

In applicazione di tale disposizione infatti “la sorte dei rapporti pendenti, potrebbe consentire di ritenere, nel caso di prosecuzione di questi di dare corso anche alle obbligazioni contratte e non onorate nel corso del rapporto, consentendo, perciò di pagare anche i debiti assunti. Ne segue, che la scelta di non sciogliere il contratto potrebbe includere la valutazione della regolarità formale e sostanziale di questo e, conseguentemente, la buona fede del contraente, col diritto a ricevere il pagamento delle somme dovute, pur se il credito è sorto prima della esecuzione del sequestro.

Gli argomenti che consentono di propendere in questo senso possono essere così sintetizzati:

1. l’articolo fa riferimento a “tutti i relativi obblighi” (tra cui quello di pagare un corrispettivo per un servizio o per una fornitura già resa), senza distinzione tra crediti precedenti o successivi al sequestro;
2. la norma sui rapporti pendenti di cui all’art. 56 del dlgs nr. 159/011 è norma speciale rispetto a quella generale sull’accertamento dei crediti sorti anteriormente al sequestro per cui prevale ed inoltre ha proprio come finalità quella di regolare i rapporti in corso che sono quelli più rilevanti ai fini della prosecuzione dell’attività aziendale sequestrata;

3. l'art 61 comma 10 d.lgs 159/2011 nel regolare il "progetto e piano di pagamento dei crediti prevede come i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore; in caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile; pertanto, la norma può perfettamente riferirsi quando parla di "creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti" anche ai crediti ante sequestro che, senza la procedura di accertamento del credito, sono stati pagati: tra questi, si ritiene che vi rientrino anche quelli autorizzati in quanto necessari alla prosecuzione della azienda;

4. l'art. 56 co 3 fa espresso rinvio alle norme di cui agli artt da 72 ad 83 del R.D. 16.3.1942 nr. 267 (legge fallimentare), nei limiti delle compatibilità, e tra queste anche all'art. 74 l. fall; pertanto, se ne deve dedurre che tale norma possa trovare applicazione anche nella procedura *de qua*, onde consentire il pagamento dei crediti ex ante maturati in caso di prosecuzione dei contratti e di continuazione della attività aziendale, prescindendo dalla successiva fase di verifica del credito, sempre che si operi una preliminare valutazione informale di buona fede e con salvezza di eventuali conclusioni contrarie cui si dovesse in seguito pervenire;

5. a seguito del sequestro di azienda non si realizza alcun trasferimento di questa in capo all'amministratore giudiziario il quale, per effetto del provvedimento giurisdizionale viene ad amministrare l'azienda "per conto di chi spetta", nella prospettiva di garantire la utile prosecuzione di attività sul mercato, a salvaguardia della sua utilità economica, dei livelli occupazionali e nella prospettiva di incremento della redditività del bene, peculiare della procedura di prevenzione e speculare a quella della procedura fallimentare; dunque, analogamente a quanto avviene durante l'esercizio provvisorio fallimentare in relazione al quale i contratti pendenti proseguono (art. 104 co 7 l.fall), così anche in questa fase, in attesa della relazioni degli amministratori sulla prosecuzione o meno della attività prevista dal codice antimafia, i contratti pendenti proseguono, potendo altrimenti derivare grave danno alla azienda.

Ciò posto, rilevato che sono state prodotte, a fondamento dell'esistenza e della entità del credito, fatture e ddt sottoscritti dal vettore e dal destinatario e che si tratta di documenti che attestano l'effettiva ricezione della merce da parte del destinatario ovvero la relativa consegna ad un vettore e ad uno spedizioniere (ai sensi dell'art. 1510 2° comma c.c., che nella vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, il venditore si libera dell'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere) e che con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere il venditore trasferisce all'acquirente la proprietà dei beni medesimi (ex multis, Cass.civ. 9.7.2003 nr. 10770).

- considerato che il pagamento richiesto si ritiene necessario per la prosecuzione della attività di impresa ed in ragione di quanto sopra esposto

P.Q.M

Autorizza il pagamento richiesto, fatte salve eventuali conclusioni contrarie cui si dovesse di seguito pervenire

Napoli, 5 ottobre 2015-

Il Giudice per le indagini preliminari
dr Livia De Gennaro